ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 37

delle Comunità europee

36° anno

13 febbraio 1993

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari** 1

* **Regolamento (CEE) n. 316/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e del Libano sottoposti a quantitativi di riferimento (1993)** 4

* **Regolamento (CEE) n. 317/93 del Consiglio, del 9 febbraio 1993, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame** 8

Regolamento (CEE) n. 318/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9

Regolamento (CEE) n. 319/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11

Regolamento (CEE) n. 320/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare 13

* **Regolamento (CEE) n. 321/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1992-1993** 20

* **Regolamento (CEE) n. 322/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992-1993** 22

* **Regolamento (CEE) n. 323/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che autorizza alcuni Stati membri a derogare al tenore minimo di materia grassa del latte destinato al consumo** 24

* **Regolamento (CEE) n. 324/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992/1993** 25

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 325/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 27

Regolamento (CEE) n. 326/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 29

Regolamento (CEE) n. 327/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 31

Regolamento (CEE) n. 328/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 33

Regolamento (CEE) n. 329/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per l'ottantacinquesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 36

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

93/90/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità** 38

93/91/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dal Regno del Belgio e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità** 40

93/92/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità** 41

93/93/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica federale di Germania e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità** 42

93/94/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1992, che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dal Lussemburgo e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità** 43

93/95/Euratom :

* **Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1993, recante modificazione della decisione 85/593/Euratom che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR)** 44

93/96/CEE :

* **Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1993, recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco** 47

Rettifiche

* **Rettifica al regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione, del 10 dicembre 1992, recante modalità d'attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (GU n. L 362 dell'11. 12. 1992)** 48

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 315/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 febbraio 1993

che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione [1],

in cooperazione con il Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che occorre adottare, nel corso di un periodo che termina il 31 dicembre 1992, le misure volte ad instaurare gradualmente il mercato interno; che detto mercato comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le disparità fra le disposizioni adottate dagli Stati membri possono ostacolare il buon funzionamento del mercato comune e che è necessario prevedere una procedura di adozione di norme comunitarie armonizzate;

considerando che i contaminanti possono penetrare nei prodotti alimentari in qualsiasi fase della catena alimentare, dalla produzione al consumo;

considerando che, per tutelare la salute pubblica, è essenziale mantenere i contaminanti a livelli accettabili sul piano tossicologico;

considerando che si dovrebbero fissare livelli più severi quando è possibile pervenirvi attraverso buone pratiche professionali; che il controllo sull'osservanza di tali pratiche può essere esercitato con la dovuta efficienza dalla pubblica amministrazione, vista la preparazione e l'esperienza del suo personale;

considerando che l'applicazione del presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche;

considerando che, sotto il profilo della salute, occorre privilegiare la ricerca di un'impostazione globale della questione dei contaminanti nei prodotti alimentari;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana, istituito con la decisione 74/234/CEE [4], deve essere consultato per tutte le questioni che possono riguardare la salute pubblica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento riguarda i contaminanti contenuti nei prodotti alimentari.

Per contaminante si intende ogni sostanza non aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari, ma in essi presente quale residuo della produzione (compresi i trattamenti applicati alle colture e al bestiame e nella prassi della medecina veterinaria), della fabbricazione, della trasformazione, della preparazione, del trattamento, del condizionamento, dell'imballaggio, del trasporto o dello stoccaggio di tali prodotti, o in seguito alla contaminazione dovuta all'ambiente. I corpi estranei quali, ad esempio, frantumi di insetti, peli di animali e altri non rientrano nella presente definizione.

2. Il presente regolamento non si applica ai contaminanti oggetto di regolamentazioni comunitarie più specifiche.

Fin dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica a titolo informativo, nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un elenco delle suddette regolamentazioni. Detto elenco è eventualmente aggiornato dalla Commissione.

3. Le disposizioni relative ai contaminanti sono adottate in conformità del presente regolamento, fatte salve quelle previste nelle regolamentazioni di cui al paragrafo 2.

[1] GU n. C 57 del 4. 3. 1992, pag. 11.
[2] GU n. C 129 del 20. 5. 1991, pag. 104 e decisione del 20 gennaio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU n. C 223 del 31. 8. 1992, pag. 24.
[4] GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

Articolo 2

1. Un prodotto alimentare non può essere commercializzato se contiene contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l'aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico.

2. I contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche in tutte le fasi elencate all'articolo 1.

3. Per tutelare la salute pubblica e in applicazione del paragrafo 1, tolleranze massime eventualmente necessarie per contaminanti specifici devono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Tali tolleranze sono adottate sotto forma di elenchi comunitari non esaurienti e possono indicare :

— valori massimi per gli stessi contaminanti a seconda dei diversi prodotti alimentari ;

— i valori massimi rilevabili con il metodo adottato ;

— il metodo di campionamento e di analisi da applicare.

Articolo 3

Le disposizioni che possono incidere sulla salute pubblica sono adottate previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana.

Articolo 4

1. Qualora uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione di dati già noti, abbia motivi per sospettare che un contaminante presente in prodotti alimentari, sebbene conforme al presente regolamento o ai regolamenti specifici adottati ai sensi del medesimo, costituisca un rischio sanitario, può sospendere o limitare temporaneamente l'applicazione delle misure ad esso relative nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione fornendo la motivazione della sua decisione.

2. La Commissione esamina, nel più breve tempo possibile e nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/314/CEE [1], i motivi forniti dallo Stato membro, di cui al paragrafo 1, esprime immediatamente il proprio parere in merito ed adotta le misure del caso secondo la procedura prevista all'articolo 8.

Articolo 5

1. Gli Stati membri non possono proibire, limitare od ostacolare, per motivi attinenti al tenore di contaminanti dei prodotti alimentari, l'immissione in commercio di tali prodotti qualora essi siano conformi al presente regolamento o alle disposizioni specifiche adottate in virtù di esso.

2. Qualora le disposizioni comunitarie relative alle tolleranze massime di cui all'articolo 2, paragrafo 3 non siano state adottate, le disposizioni nazionali in materia sono applicabili nel rispetto delle disposizioni del trattato.

3. a) Se uno Stato membro mantiene le disposizioni nazionali, esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento.

b) Se uno Stato membro ritiene necessario adottare una nuova legislazione, esso comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisandone i motivi. La Commissione consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, qualora lo ritenga utile o a richiesta d'uno Stato membro.

Lo Stato membro può adottare le misure previste soltanto tre mesi dopo tale comunicazione e purché non abbia ricevuto parere contrario della Commissione.

In quest'ultimo caso la Commissione, prima della scadenza del termine di cui al secondo comma, avvia la procedura prevista dall'articolo 8, affinché venga deciso se le misure previste possono essere applicate, eventualmente mediante opportune modifiche.

Articolo 6

La Commissione presenta annualmente al comitato permanente per i prodotti alimentari una relazione sull'evoluzione globale della legislazione comunitaria in materia di contaminanti.

Articolo 7

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita, eventualmente accompagnata da proposte appropriate.

Articolo 8

La Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato « comitato ».

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

[1] GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

REGOLAMENTO (CEE) N. 316/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 febbraio 1993

che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e del Libano sottoposti a quantitativi di riferimento (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati conclusi protocolli addizionali agli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e Cipro [1], l'Egitto [2], la Giordania [3], Israele [4], la Tunisia [5], la Siria [6], Malta [7], il Marocco [8] e il Libano [9], dall'altro; che tali protocolli prevedono per taluni prodotti agricoli, contemplati dai rispettivi accordi ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento ed una sorveglianza comunitaria entro periodi prestabiliti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di diversi paesi terzi mediterranei [10], ha determinato la procedura di sorveglianza in questione;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia [11], la Comunità ha autonomamente proceduto a aumentare in fasi uguali del 3 o del 5 % all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1992 i volumi dei quantitativi di riferimento e che pertanto per l'anno 1993 essi ammontano ai livelli indicati nell'allegato;

considerando che, in adempimento dei suoi obblighi internazionali, la Comunità è tenuta ad aprire quantità di riferimento ed a stabilire un sistema di sorveglianza statistica per quanto concerne i prodotti di cui all'allegato per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno dei prodotti agricoli in questione e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 451/89;

considerando che per assicurare l'efficacia del sistema di sorveglianza, gli Stati membri debbono, tuttavia procedere all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sui quantitativi di riferimento man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è quindi opportuno aprire nel 1993 i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità nel 1993 di taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e del Libano sono sottoposte ai quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti e ad una sorveglianza statistica.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici NC, codici Taric, volumi e periodi di applicazione dei quantitativi di riferimento figurano nell'allegato.

2. Le imputazioni sui quantitativi di riferimento vengono effettuate dagli Stati membri man mano che i prodotti vengono presentati in dogana corredati di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo relativo alla definizione della nozione dei prodotti originari, allegato a ciascuno degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi di cui al paragrafo 1, primo comma, dall'altro.

Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato *a posteriori*, l'imputazione sui quantitativi di riferimento corrispondenti avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e

(1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(2) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.
(3) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.
(4) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.
(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.
(6) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 58.
(7) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 1.
(8) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.
(9) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 28.
(10) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.
(11) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 [1] e (CEE) n. 1736/75 [2].

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

---

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42), modificato, a sua volta, dal regolamento (CEE) n. 1590/92 della Commissione (GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 17).

[2] GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Calendario	Origine	Quantitativo di riferimento (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.0010	ex 0701 90 51	0701 90 51*10 0701 90 51*20	Patate di primizia	1. 1.–31. 3.	Tunisia	2 756
18.0015	0701 90 51 ex 0701 90 59	0701 90 59*10	Patate di primizia	1. 1.–15. 5. 16. 5.–31. 5.	Malta	3 180
18.0030	ex 0703 20 00	0703 20 00*10 0703 20 00*20 0703 20 00*30	Agli	1. 2.–31. 5.	Egitto	1 760
18.0040	ex 0707 00 11	0707 00 11*12	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm	1. 1.–28. 2. 1. 1.–28. 2. 1. 1.–28. 2.	Egitto Giordania Malta	110 110 55
18.0050	ex 0709 10 00	0709 10 00*10 0709 10 00*20	Carciofi	1. 10.–31. 12. 1. 10.–31. 12.	Egitto Cipro	110 110
18.0060	ex 0709 30 00	0709 30 00*20 0709 30 00*30	Melanzane	15. 1.–30. 4.	Israele	1 320
18.0070	0709 60 10		Peperoni	1. 1.–31. 12.	Marocco	1 100
18.0080	0712 20 00		Cipolle secche	1. 1.–31. 12.	Siria	770
18.0090	ex 0712 90 90	0712 90 90*20	Agli disidratati	1. 1.–31. 12.	Egitto	1 100
18.0100	0713 10 11 0713 10 19		Piselli destinati alla semina	1. 1.–31. 12.	Marocco	440
18.0110	0713 10 90 0713 20 90 0713 31 90 0713 32 90 0713 33 90 0713 39 90 0713 40 90 0713 50 90 0713 90 90		Legumi da granella secchi	1. 1.–31. 12.	Libano	2 420
18.0120	0804 40 10 0804 40 90		Avocadi	1. 1.–31. 12.	Israele	34 100
18.0130	ex 0806 10 15	0806 10 15*50 0806 10 15*60 0806 10 15*70 0806 10 15*80 0806 10 15*91	Uve fresche da tavola	1. 2.–30. 6.	Israele	2 090
18.0140	ex 0807 10 90	0807 10 90*13 0807 10 90*33	Meloni il cui peso è inferiore a 600 g	1. 1.–31. 3. 1. 1.–31. 3	Egitto Giordania	110 110
18.0150	ex 0810 90 10	0810 90 10*10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	1. 1.–30. 4. 1. 1.–30. 4. 1. 1.–30. 4.	Israele Cipro Marocco	220 220 220
18.0160	ex 0812 90 90	0812 90 90*11 0812 90 95*20	Agrumi finemente tritati	1. 1.–31. 12.	Israele	1 210
18.0190	2008 30 51 2008 30 71		Fette di pompelmi e pomeli	1. 1.–31. 12.	Israele	15 070

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci	Calendario	Origine	Quantitativo di riferimento (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.0200	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche	1. 1.–31. 12.	Marocco	6 930
18.0210	ex 2008 30 79	2008 30 79*10 2008 30 79*20	Pompelmi e pomeli Arance e limoni finemente tritati	1. 1.–31. 12.	Israele	2 200
18.0220	ex 2008 30 91	2008 30 91*11 2008 30 91*12 2008 30 91*13 2008 30 91*19 2008 30 91*91 2008 30 91*92	Fette di pompelmi e pomeli Pompelmi e pomeli Polpe di agrumi Agrumi finemente tritati	1. 1.–31. 12.	Israele	3 190
18.0230	ex 2008 50 99 ex 2008 70 99	2008 50 99*10 2008 70 99*10	Albicocche dimezzate e pesche dimezzate (comprese le pesche noci e le nettarine)	1. 1.–31. 12.	Marocco	6 600
18.0240	2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	1. 1.–31. 12.	Israele	31 570
18.0245	2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	1. 1.–31. 12.	Marocco	880

REGOLAMENTO (CEE) N. 317/93 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/90 [2] stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame;

considerando che le definizioni di pollame contenute nel regolamento (CEE) n. 1906/90 debbono essere modificate in modo da escludere tutti i tipi di preparazioni di carni di pollame;

considerando che, per tener debitamente conto delle condizioni di vendita al minuto delle carni di pollame, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a stabilire norme specifiche in materia di temperatura per il sezionamento ed il magazzinaggio di carni fresche di pollame vendute al minuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1906/90 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2, punto 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1) "carni di pollame": le carni di pollame idonee al consumo umano le quali non abbiano subito alcun trattamento all'infuori della semplice refrigerazione; ».

2) Il testo dell'articolo 2, punto 5 è sostituito dal testo seguente:

« 5) "carni di pollame fresche": le carni di pollame non irrigidite a causa della refrigerazione, da conservare costantemente ad una temperatura non inferiore a − 2 °C e non superiore a + 4 °C; gli Stati membri possono tuttavia fissare norme diverse in materia di temperatura per le operazioni di sezionamento e di magazzinaggio di carni fresche di pollame effettuate nei negozi per la vendita al minuto o in locali adiacenti ai punti di vendita, dove il sezionamento e il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia l'articolo 1, punto 1 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 (GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29).

[2] GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 318/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [3], in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3873/92 della Commissione [4] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'11 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3873/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 118.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (9)
0709 90 60	134,62 (2) (3)
0712 90 19	134,62 (2) (3)
1001 10 00	174,07 (1) (5) (10)
1001 90 91	136,97
1001 90 99	136,97 (11)
1002 00 00	148,29 (6)
1003 00 10	124,19
1003 00 20	124,19
1003 00 80	124,19 (11)
1004 00 00	113,38
1005 10 90	134,62 (2) (3)
1005 90 00	134,62 (2) (3)
1007 00 90	135,79 (4)
1008 10 00	44,76 (11)
1008 20 00	77,25 (4)
1008 30 00	34,74 (5)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	34,74
1101 00 00	205,30 (8) (11)
1102 10 00	220,33 (8)
1103 11 30	282,78 (8) (10)
1103 11 50	282,78 (8) (10)
1103 11 90	220,57 (8)

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91 (GU n. L 166 del 26. 6. 1991, pag. 42).

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 319/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [3], in particolare l'articolo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3874/92 della Commissione [4] e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'11 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0,63	0,63	1,01
0712 90 19	0	0,63	0,63	1,01
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	1,40	1,40	0
1001 90 99	0	1,40	1,40	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 20	0	0	0	0
1003 00 80	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0,63	0,63	1,01
1005 90 00	0	0,63	0,63	1,01
1007 00 90	0	0	0	6,25
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	5,31
1008 90 90	0	0	0	5,31
1101 00 00	0	1,96	1,96	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	2,49	2,49	0	0
1107 10 19	0	1,86	1,86	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 320/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare [3], stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di beneficiari 2 121 t di latte in polvere e 150 t di butteroil;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 [5]; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che è stato constatato che, per motivi logistici, non è possibile aggiudicare alcune forniture in occasione del primo e del secondo periodo di presentazione delle offerte; che, per evitare di ripetere la pubblicazione dei bandi di gara, è opportuno indire un terzo periodo per la presentazione delle offerte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate in allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.
[3] GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
[4] GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

ALLEGATO I

LOTTO A

1. **Azioni** n. (1): 1390/92 (A1), 1391/92 (A2).

2. **Programma**: 1992.

3. **Beneficiario**(2): World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 i wfp).

4. **Rappresentante del beneficiario**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.

5. **Luogo o paese di destinazione**: Tanzania (A1) e Pakistan (A2).

6. **Prodotto da mobilitare**: butteroil.

7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (6):
   Vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.E.1 e GU n. C 182 del 13. 7. 1991, pag. 24.

8. **Quantitativo globale**: 150 tonnellate.

9. **Numero dei lotti**: 1 in 2 partite (vedi allegato II).

10. **Condizionamento e marcatura**:
    GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.E.2.1 e I.E.3.
    A1: fusti metallici (in container di 20 piedi — FCL/FCL) (8);
    A2: scatole metalliche da 5 litri (senza separatori incrociati).
    Iscrizioni in lingua inglese.
    Iscrizioni supplementari: vedi allegato II.

11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.

12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.

13. **Porto d'imbarco**: —

14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —

15. **Porto di sbarco**: —

16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —

17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: 22. 3-11. 4. 1993.

18. **Data limite per la fornitura**: —

19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.

20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 1. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);

21. A. **In caso di seconda gara**:
    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 15. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 5 al 25. 4. 1993;
    c) data limite per la fornitura: —

    B. **In caso di terza gara**:
    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 29. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 19. 4 al 9. 5. 1993;
    c) data limite per la fornitura: —

22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.

23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara** (1):
    Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].

25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (4): restituzione applicabile l'11. 2. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 158/93 della Commissione (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 22).

LOTTO B

1. **Azioni n.** (1): da 1387/92 a 1389/92.

2. **Programma**: 1992.

3. **Beneficiario** (2): World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, telex 626675 i wfp.

4. **Rappresentante del beneficiario**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.

5. **Luogo o paese di destinazione**: Cuba (B1), Uganda (B2), Tanzania (B3).

6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere.

7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (6): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.1.

8. **Quantitativo globale**: 563 t.

9. **Numero di lotti**: 1 (vedi allegato II).

10. **Condizionamento e marcatura**:

    GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.2.3, I.A.3 B2-B3: in contenitori di 20 piedi (FCL/FCL).

    Iscrizioni in lingua inglese (B2-B3) e spagnola (B1).

    Iscrizioni supplementari:

    Vedi allegato II.

11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.

    La fabbricazione del latte scremato in polvere deve essere operata posteriormente all'attribuzione della fornitura.

12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.

13. **Porto d'imbarco**: —

14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —

15. **Porto di sbarco**: —

16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —

17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 22. 3 all'11. 4. 1993.

18. **Data limite per la fornitura**: —

19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.

20. **Scadenza per la presentazione delle offerte** : 1. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).

21. A. **In caso di seconda gara**:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 15. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 5 al 25. 4. 1993;
    c) data limite per la fornitura: —

    B. **In caso di terza gara**:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 29. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 19. 4 al 9. 5. 1993;
    c) data limite per la fornitura: —

22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.

23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara** (1):

    Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].

25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario** (4): restituzione applicabile l'11. 2. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 158/93 della Commissione (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 22).

LOTTI C, D

1. **Azioni n.** (1): da 1380/92 a 1383/92.

2. **Programma**: 1992.

3. **Beneficiario** (2): World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, telex 626675 i wfp.

4. **Rappresentante del beneficiario**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.

5. **Luogo o paese di destinazione**: Mauritania (C1), Bostwana (C2), Burundi (C3), Bolivia (lotto D).

6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.

7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (6): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.

8. **Quantitativo globale**: 966 t.

9. **Numero di lotti**: 2 (vedi allegato II).

10. **Condizionamento e marcatura**:

    GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.A.2.3, I.B.2, I.B.3. C3: in contenitori di 20 piedi.

    Iscrizioni in lingua inglese (C2), francese (C1, C3), spagnola (D).

    Iscrizioni supplementari: vedi allegato II.

11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.

    La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine devono essere operate posteriormente all'attribuzione della fornitura.

12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.

13. **Porto d'imbarco**: —

14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —

15. **Porto di sbarco**: —

16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —

17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 22. 3 al 11. 4. 1993.

18. **Data limite per la fornitura**: —

19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.

20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 1. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).

21. A. **In caso di seconda gara**:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 15. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 5 al 25. 4. 1993;
    c) data limite per la fornitura: —

    B. **In caso di terza gara**:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 29. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);
    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 19. 4 al 9. 5. 1993;
    c) data limite per la fornitura: —

22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.

23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara** (1):

    Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 Agrec B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].

25. **Restituzioni su richiesta dell'aggiudicatario** (4): restituzione applicabile l'11. 2. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 158/93 della Commissione (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 22).

LOTTO E

1. **Azione n.** ([1]): 1140/92.

2. **Programma**: 1992.

3. **Beneficiario** ([2]): UNRWA, Supply Division Vienna International Center, PO Box 700, A-1400 Vienna; telex 135310 A; telefax (1) 230 75 29.

4. **Rappresentante del beneficiario**: UNRWA Field Supply and Transport Officer, West Bank, PO Box 19149, Jerusalem, Israel; tel. (972-3) 82 80 93; telefax 81 65 64; telex (0606) 26194 IL UNRWA.

5. **Luogo o paese di destinazione** ([5]): Israele.

6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere vitaminizzato.

7. **Caratteristiche e qualità della merce** ([3])([6]): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.1.

8. **Quantitativo globale**: 592 t.

9. **Numero di lotti**: 1.

10. **Condizionamento e marcatura** ([7]): GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1, I.B.2, I.B.3 e I.A.2.1; sacchetti di 1 kg.

    Iscrizioni in lingua inglese.

    Iscrizioni supplementari: « UNRWA ».

11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.

    La fabbricazione del latte scremato in polvere e l'incorporazione delle vitamine deve avere luogo dopo l'attribuzione della fornitura.

12. **Stadio di fornitura**: reso porto di sbarco — franco banchina.

13. **Porto d'imbarco**: —

14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —

15. **Porto di sbarco**: Ashdod.

16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —

17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco**: dal 12 al 25. 4. 1993.

18. **Data limite per la fornitura**: 17. 5. 1993.

19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.

20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 15. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles).

21. A. **In caso di seconda gara**:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 29. 3. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 26. 4 al 9. 5. 1993;

    c) data limite per la fornitura: 31. 5. 1993.

    B. **In caso di terza gara**:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 13. 4. 1993, ore 12 (ora di Bruxelles);

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 10 al 23. 5. 1993;

    c) data limite per la fornitura: 14. 6. 1993.

22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.

23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le cauzioni di gara** ([1]):

    Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la loi 200, B-1049 Bruxelles [telex 22037 / 25670 AGREC B; telefax (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 / 296 33 04].

25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** ([4]): restituzione applicabile l'11. 2. 1993, fissata dal regolamento (CEE) n. 158/93 della Commissione (GU n. L 21 del 29. 1. 1993, pag. 22).

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.

(2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137, e dello iodio 131.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi adesione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

Il tasso di conversione agricolo può essere fissato in anticipo in applicazione degli articoli da 8 a 12 del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione (GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17).

(5) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33 (lotto D : vedi Venezuela).

(6) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

— certificato sanitario ;

— certificato di origine ;

— certificato veterinario rilasciato da un organismo ufficiale, attestante che il prodotto è stato ottenuto da latte pastorizzato proveniente da animali sani ed è stato lavorato in condizioni sanitarie eccellenti controllate da personale tecnico specializzato, e che nella zona di produzione del latte crudo non si sono manifestati, durante i novanta giorni precedenti la lavorazione, casi di afta epizootica o di altre malattie infettive/contagiose da notificare obbligatoriamente.

— A 2 : un certificato in lingua inglese che attesta che il butteroil non contiene strutto [certificate stating butteroil does not contain any pork fat (lard)].

(7) La fornitura deve essere stivata in containers di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette ; sulle navi non devono essere caricati più di 50 container per settimana. Le condizioni di spedizione contrattuali si considerano le condizioni del traffico di linea (navi di linea) franco Ashdod, terminale per container e comprendono l'esenzione da oneri per la detenzione dei container nel porto di sbarco per quindici giorni — esclusi sabati, domeniche e giorni festivi (feste nazionali o religiose) — a partire dal giorno/ora di arrivo della nave. Nella polizza di carico occorre indicare chiaramente il periodo di quindici giorni esente da spese di detenzione. Sono a carico dell'Unrwa oneri giustificati eventualmente riscossi per la detenzione dei container al di là del periodo di quindici giorni sopra descritto. L'Unrwa non si fa carico né le devono venire imputate le spese di deposito cauzionale per i container.

Dopo la presa in consegna delle merci allo stadio di fornitura, il beneficiario è responsabile di tutti i costi inerenti allo spostamento dei container verso l'area di deposito all'esterno della zona portuale ed al rinvio degli stessi al terminale per container.

(8) In deroga al disposto della GU n. C 114 del 29. 4. 1991 : fusti metallici di 190-200 l/k.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Lote Parti Partie Παρτίδα Lot Lot Lotto Partij Lote	Cantidad total (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge (in Tonnen) Συνολική ποσότητα (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale (en tonnes) Quantità totale (in tonnellate) Totale hoeveelheid (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Acción nº Aktion nr. Maßnahme Nr. Dràash ariu. Operation No Action nº Azione n. Maatregel nr. Acção nº	Inscripciones complementarias Yderligere påskrifter Ergänzende Aufschriften Συμπληρωματικές ενδείξεις Supplementary markings Marquage complémentaire Iscrizioni supplementari Bijkomende vermeldingen Inscrições complementares
A	150	A1 : 100	1390/92	WFP / 0224702 / Dar-es-Salaam
		A2 : 50	1391/92	WFP / 0400300 / Karachi
B	563	B1 : 267	1387/92	PAM / 0439100 / Havana
		B2 : 180	1388/92	WFP / 0332500 / Kampala via Mombasa
		B3 : 116	1389/92	WFP / 0224702 / Dar-es-Salaam
C	586	C1 : 176	1380/92	PAM / 0005506 / Nouakchott
		C2 : 250	1381/92	WFP / 0032404 / Lobatsi via Durban
		C3 : 160	1383/92	PAM / 0304701 / Bujumbura via Dar-es-Salaam
D	380		1382/92	PAM / 0273501 / Bolivia via Arica

REGOLAMENTO (CEE) N. 321/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che fissa un coefficiente applicabile ai cereali esportati sotto forma di whisky spagnolo per il periodo 1992-1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 [4], in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fisssato annualmente per ogni Stato membro interessato ; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione ; che, a seguito delle informazioni fornite dalla Spagna e relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 occorre fissare i coefficienti per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 ;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che il coefficiente possa essere adeguato se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile ; che i dati forniti dalla Spagna non sono così coerenti da consentire un orientamento univoco ; che, di conseguenza, non si terrà conto, per la determinazione del coefficiente, né dell'evoluzione delle esportazioni, né di quella dei quantitativi commercializzati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, il coefficiente di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabile ai cereali impiegati in Spagna per la fabbricazione del whisky spagnolo, è fissato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
[4] GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

Coefficiente applicabile in Spagna

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile ai cereali impiegati per la fabbricazione del whisky spagnolo
dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993	0,0128

REGOLAMENTO (CEE) N. 322/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992-1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 [4], in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, in seguito alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991, occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1993;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1188/81 dispone che il coefficiente può essere adeguato, se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati tende a mutare in misura notevole; che la natura di tale tendenza può essere valutata prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per escludere brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di 7 anni precedente l'anno in questione risponderebbe a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua inferiore all'1 % tra le evoluzioni rispettive delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non basta a rivelare una eventuale tendenza ad un notevole mutamento;

considerando che è d'uopo adeguare corrispondentemente i coefficienti, per tener conto di una tendenza alla diminuzione delle esportazioni irlandesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di « Irish whiskeys » sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
[4] GU n. L 363 del 27. 11. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo impiegato nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria B (1)	ai cereali impiegati nella fabbricazione di « Irish whiskey » Categoria A
1° luglio 1992 — 30 giugno 1993	0,243	0,185

(1) Compreso l'orzo trasformato in malto.

REGOLAMENTO (CEE) N. 323/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che autorizza alcuni Stati membri a derogare al tenore minimo di materia grassa del latte destinato al consumo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1411/71 del Consiglio, del 29 giugno 1971, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte destinato al consumo umano [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2138/92 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte intero destinato ad essere consegnato ai consumatori deve avere un tenore minimo di materia grassa pari a 3,50 % ; che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 dello stesso regolamento, possono essere concesse deroghe nelle regioni in cui il tenore naturale di materia grassa del latte prodotto è inferiore a 3,50 % ; che l'Italia e l'Irlanda hanno chiesto l'applicazione di tale disposizione in tutte le loro regioni ; che, alla luce delle motivazioni fornite da questi due Stati membri, è opportuno concedere loro la deroga succitata per quanto riguarda la formula del latte intero tradizionale in tali paesi ; che è opportuno seguire attentamente l'applicazione di tale provvedimento da poter meglio valutare l'opportunità di una sua proroga eventuale dopo un primo periodo di sei mesi ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattieri-caseari non si è pronunciato nel termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Può essere venduto come latte intero non normalizzato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte prodotto in Irlanda, il cui tenore naturale di materia grassa è inferiore a 3,50 %.

Può essere venduto come latte intero normalizzato, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1411/71, il latte prodotto in Italia, il cui tenore naturale di materia grassa è inferiore a 3,50 %.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 provvedono a che il latte oggetto della presente deroga non sia sottoposto a scrematura.

Essi informano la Commissione dei provvedimenti a tal fine adottati, nonché dei quantitativi venduti di latte intero con un tenore di materia grassa inferiore a 3,50 % venduti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio al 30 giugno 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
[2] GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 324/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1992/1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato [3], modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3381/90 [4], in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, a seguito delle informazioni fornite dal Regno Unito e relative al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, occorre fissare i coefficienti per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che il coefficiente possa essere adeguato se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile; che tale valutazione può essere fatta prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per eliminare brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di 7 anni precedente l'anno in questione soddisfa a tale condizione; che, inoltre, una differenza annua di meno di 1 % tra le rispettive evoluzioni delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non può rivelare una tendenza ad una modificazione sensibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch-whisky, sono quelli che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
[4] GU n. L 363 del 27. 11. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

Coefficienti applicabili al Regno Unito

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky	ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky
1° luglio 1992 — 30 giugno 1993	0,473	0,451

REGOLAMENTO (CEE) N. 325/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 [4], in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3863/92 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 254/93 [6],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
(3) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.
(4) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.
(5) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 89.
(6) GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 59.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (7)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (6)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Paesi terzi (escluso ACP) (3)
1006 10 21	—	151,66	310,53
1006 10 23	—	162,31	331,82
1006 10 25	—	162,31	331,82
1006 10 27	248,87	162,31	331,82
1006 10 92	—	151,66	310,53
1006 10 94	—	162,31	331,82
1006 10 96	—	162,31	331,82
1006 10 98	248,87	162,31	331,82
1006 20 11	—	190,48	388,16
1006 20 13	—	203,79	414,78
1006 20 15	—	203,79	414,78
1006 20 17	311,09	203,79	414,78
1006 20 92	—	190,48	388,16
1006 20 94	—	203,79	414,78
1006 20 96	—	203,79	414,78
1006 20 98	311,09	203,79	414,78
1006 30 21	—	235,85	495,56 (5)
1006 30 23	—	285,27	594,31 (5)
1006 30 25	—	285,27	594,31 (5)
1006 30 27	445,73 (5)	285,27	594,31 (5)
1006 30 42	—	235,85	495,56 (5)
1006 30 44	—	285,27	594,31 (5)
1006 30 46	—	285,27	594,31 (5)
1006 30 48	445,73 (5)	285,27	594,31 (5)
1006 30 61	—	251,54	527,78 (5)
1006 30 63	—	306,20	637,10 (5)
1006 30 65	—	306,20	637,10 (5)
1006 30 67	477,83 (5)	306,20	637,10 (5)
1006 30 92	—	251,54	527,78 (5)
1006 30 94	—	306,20	637,10 (5)
1006 30 96	—	306,20	637,10 (5)
1006 30 98	477,83 (5)	306,20	637,10 (5)
1006 40 00	—	68,16	142,33

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolameti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3778/91.

(6) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

(7) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 326/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3862/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 255/93 [4];

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[2] GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.
[3] GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 86.
[4] GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 327/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [3], in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 29/93 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 312/93 [5];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 29/93 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento dell'11 febbraio 1993 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 7.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 5 del 9. 1. 1993, pag. 14.
(5) GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo (3)
1701 11 10	39,01 (1)
1701 11 90	39,01 (1)
1701 12 10	39,01 (1)
1701 12 90	39,01 (1)
1701 91 00	45,49
1701 99 10	45,49
1701 99 90	45,49 (2)

(1) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(3) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 328/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) 3864/92 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 190/93 [4];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3864/92 ai prezzi di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.
[3] GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 92.
[4] GU n. L 22 del 30. 1. 1993, pag. 86.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 1993, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (5)	Importo del prelievo
0401 10 10		15,50
0401 10 90		14,29
0401 20 11		21,58
0401 20 19		20,37
0401 20 91		26,93
0401 20 99		25,72
0401 30 11		69,64
0401 30 19		68,43
0401 30 31		134,60
0401 30 39		133,39
0401 30 91		226,60
0401 30 99		225,39
0402 10 11	(4)	104,21
0402 10 19	(4) (6)	96,96
0402 10 91	(1) (4)	0,9696/kg + 30,36
0402 10 99	(1) (4)	0,9696/kg + 23,11
0402 21 11	(4)	170,37
0402 21 17	(4)	163,12
0402 21 19	(4) (6)	163,12
0402 21 91	(4) (6)	208,39
0402 21 99	(4) (6)	201,14
0402 29 11	(1) (3) (4)	1,6312/kg + 30,36
0402 29 15	(1) (4)	1,6312/kg + 30,36
0402 29 19	(1) (4)	1,6312/kg + 23,11
0402 29 91	(1) (4)	2,0114/kg + 30,36
0402 29 99	(1) (4)	2,0114/kg + 23,11
0402 91 11	(4)	30,28
0402 91 19	(4)	30,28
0402 91 31	(4)	37,85
0402 91 39	(4)	37,85
0402 91 51	(4)	134,60
0402 91 59	(4)	133,39
0402 91 91	(4)	226,60
0402 91 99	(4)	225,39
0402 99 11	(4)	49,85
0402 99 19	(4)	49,85
0402 99 31	(1) (4)	1,3097/kg + 26,74
0402 99 39	(1) (4)	1,3097/kg + 25,53
0402 99 91	(1) (4)	2,2297/kg + 26,74
0402 99 99	(1) (4)	2,2297/kg + 25,53
0403 10 02		104,21
0403 10 04		170,37
0403 10 06		208,39
0403 10 12	(1)	0,9696/kg + 30,36
0403 10 14	(1)	1,6312/kg + 30,36
0403 10 16	(1)	2,0114/kg + 30,36
0403 10 22		23,99
0403 10 24		29,34
0403 10 26		72,05
0403 10 32	(1)	0,1795/kg + 29,15
0403 10 34	(1)	0,2330/kg + 29,15
0403 10 36	(1)	0,6601/kg + 29,15
0403 90 11		104,21
0403 90 13		170,37
0403 90 19		208,39
0403 90 31	(1)	0,9696/kg + 30,36
0403 90 33	(1)	1,6312/kg + 30,36
0403 90 39	(1)	2,0114/kg + 30,36
0403 90 51		23,99
0403 90 53		29,34
0403 90 59		72,05
0403 90 61	(1)	0,1795/kg + 29,15
0403 90 63	(1)	0,2330/kg + 29,15
0403 90 69	(1)	0,6601/kg + 29,15
0404 10 02		22,55
0404 10 04		170,37
0404 10 06		208,39
0404 10 12		104,21
0404 10 14		170,37
0404 10 16		208,39
0404 10 26	(1)	0,2255/kg + 23,11
0404 10 28	(1)	1,6312/kg + 30,36
0404 10 32	(1)	2,0114/kg + 30,36
0404 10 34	(1)	0,9696/kg + 30,36
0404 10 36	(1)	1,6312/kg + 30,36
0404 10 38	(1)	2,0114/kg + 30,36
0404 10 48	(2)	0,2255/kg
0404 10 52	(2)	1,6312/kg + 6,04
0404 10 54	(2)	2,0114/kg + 6,04
0404 10 56	(2)	0,9696/kg + 6,04
0404 10 58	(2)	1,6312/kg + 6,04
0404 10 62	(2)	2,0114/kg + 6,04
0404 10 72	(2)	0,2255/kg + 23,11
0404 10 74	(2)	1,6312/kg + 29,15
0404 10 76	(2)	2,0114/kg + 29,15
0404 10 78	(2)	0,9696/kg + 29,15
0404 10 82	(2)	1,6312/kg + 29,15
0404 10 84	(2)	2,0114/kg + 29,15
0404 90 11		104,21
0404 90 13		170,37

Codice NC	Note (5)	Importo del prelievo
0404 90 19		208,39
0404 90 31		104,21
0404 90 33		170,37
0404 90 39		208,39
0404 90 51	(1)	0,9696/kg + 30,36
0404 90 53	(1) (3)	1,6312/kg + 30,36
0404 90 59	(1)	2,0114/kg + 30,36
0404 90 91	(1)	0,9696/kg + 30,36
0404 90 93	(1) (3)	1,6312/kg + 30,36
0404 90 99	(1)	2,0114/kg + 30,36
0405 00 11	(6)	233,38
0405 00 19	(6)	233,38
0405 00 90		284,72
0406 10 20	(4) (6)	234,09
0406 10 80	(4) (6)	288,80
0406 20 10	(3) (4) (6)	392,36
0406 20 90	(4) (6)	392,36
0406 30 10	(3) (4) (6)	183,35
0406 30 31	(3) (4) (6)	177,42
0406 30 39	(3) (4) (6)	183,35
0406 30 90	(3) (4) (6)	280,07
0406 40 00	(3) (4) (6)	148,14
0406 90 11	(3) (4) (6)	226,90
0406 90 13	(3) (4) (6)	171,25
0406 90 15	(3) (4) (6)	171,25
0406 90 17	(3) (4) (6)	171,25
0406 90 19	(3) (4) (6)	392,36
0406 90 21	(3) (4) (6)	226,90
0406 90 23	(3) (4) (6)	192,08
0406 90 25	(3) (4) (6)	192,08
0406 90 27	(3) (4) (6)	192,08
0406 90 29	(3) (4) (6)	192,08
0406 90 31	(3) (4) (6)	192,08
0406 90 33	(4) (6)	192,08
0406 90 35	(3) (4) (6)	192,08
0406 90 37	(3) (4) (6)	192,08
0406 90 39	(3) (4) (6)	192,08
0406 90 50	(3) (4) (6)	192,08
0406 90 61	(4) (6)	392,36
0406 90 63	(4) (6)	392,36
0406 90 69	(4) (6)	392,36
0406 90 73	(4) (6)	192,08
0406 90 75	(4) (6)	192,08
0406 90 77	(4) (6)	192,08
0406 90 79	(4) (6)	192,08
0406 90 81	(4) (6)	192,08
0406 90 85	(4) (6)	192,08
0406 90 89	(3) (4) (6)	192,08
0406 90 93	(4) (6)	234,09
0406 90 99	(4) (6)	288,80
1702 10 10		23,09
1702 10 90		23,09
2106 90 51		23,09
2309 10 15		75,14
2309 10 19		97,44
2309 10 39		91,84
2309 10 59		77,05
2309 10 70		97,44
2309 90 35		75,14
2309 90 39		97,44
2309 90 49		91,84
2309 90 59		77,05
2309 90 70		97,44

(1) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:
a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
b) dell'altro importo indicato.

(2) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma:
a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
b) dell'altro importo indicato.

(3) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.

(4) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.

(5) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(6) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali presentato un certificado EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 584/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 329/93 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per l'ottantacinquesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3891/92 [4], è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 257/93 [6];

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per l'ottantacinquesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'ottantacinquesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 252,80 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

— la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 7 940 t; le quantità offerte sono ridotte del 30 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

b) per la categoria C,

negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 243,80 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;

— la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 9 579 t; le quantità sono ridotte del 30 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89,

— il prezzo massimo di acquisto per 100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3, è fissato a 239,253 ecu in Gran Bretagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 1993.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.
[4] GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 57.
[5] GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.
[6] GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(93/90/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE [2], in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria triennale per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione [3], è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che il programma di eradicazione presentato dall'Italia comprende le zone limitrofe dell'Austria e della Slovenia;

considerando che, con lettera in data 12 giugno 1992, l'Italia ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1992;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali [4], modificato da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [5];

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE e che è opportuno fissare detto contributo al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Italia e relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1992.

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45.
[3] GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.
[4] GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.
[5] GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

Articolo 2

L'Italia mette in vigore entro il 1° settembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione.

Articolo 4

Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dal Regno del Belgio e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)

(93/91/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE [2], in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria triennale per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione [3], è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che, con lettera in data 12 giugno 1992, il Belgio ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1992;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali [4], modificato da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [5];

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE e che è opportuno fissare detto contributo al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Belgio e relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1992.

Articolo 2

Il Belgio mette in vigore entro il 1° settembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca.

Articolo 4

Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
(2) GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45.
(3) GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.
(5) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(93/92/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE [2], in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria triennale per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione [3], è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che, con lettera in data 26 maggio 1992, la Francia ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1992;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali [4], modificato da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [5];

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE e che è opportuno fissare detto contributo al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia e relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1992.

Articolo 2

La Francia mette in vigore entro il 1° settembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca.

Articolo 4

Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
(2) GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45.
(3) GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.
(5) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica federale di Germania e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(93/93/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE [2], in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria triennale per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione [3], è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che il programma di eradicazione presentato dalla Repubblica federale di Germania comprende le zone limitrofe della Polonia e della Cecoslovacchia;

considerando che, con lettera in data 3 giugno 1992 e comunicazione del 10 settembre 1992, la Repubblica federale di Germania ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1992;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali [4], modificato da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [5];

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE e che è opportuno fissare detto contributo al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica federale di Germania e relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1992.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania mette in vigore entro il 1° settembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca.

Articolo 4

Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
[2] GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45.
[3] GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.
[4] GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.
[5] GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che approva il piano di eradicazione della rabbia presentato dal Lussemburgo e fissa l'entità del contributo finanziario della Comunità

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(93/94/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/337/CEE [2], in particolare l'articolo 24,

considerando che la decisione 89/455/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce un'azione comunitaria triennale per l'elaborazione di progetti pilota di lotta contro la rabbia in vista della sua eradicazione o prevenzione [3], è scaduta nella primavera del 1992; che detti progetti pilota hanno avuto un successo notevole e hanno dimostrato la possibilità di eradicare la rabbia dalla Comunità;

considerando che è auspicabile introdurre misure di eradicazione totale negli Stati membri e paesi terzi limitrofi infetti, allo scopo di impedire la ricomparsa della rabbia;

considerando che, con lettera in data 9 giugno 1992, il Lussemburgo ha presentato un piano di eradicazione della rabbia da attuare nell'autunno 1992;

considerando che all'esame effettuato il programma è risultato conforme a tutti i criteri comunitari di eradicazione della malattia, in conformità con la decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali [4], modificato da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE [5];

considerando che il contributo finanziario della Comunità verrà erogato a condizione che le condizioni succitate vengano soddisfatte e che le autorità forniscano tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 8 della decisione 90/424/CEE e che è opportuno fissare detto contributo al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea del suddetto vaccino con esca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Lussemburgo e relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1992.

Articolo 2

Il Lussemburgo mette in vigore entro il 1° settembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità è fissata al tasso di 0,5 ECU per ciascun vaccino con esca posato nella zona di eradicazione, oltre al 50 % del costo della distribuzione per via aerea di detto vaccino con esca.

Articolo 4

Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi.

Articolo 5

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.
(2) GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 45.
(3) GU n. L 223 del 2. 8. 1989, pag. 19.
(4) GU n. L 347 del 12. 12. 1990, pag. 27.
(5) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

recante modificazione della decisione 85/593/Euratom che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR)

(93/95/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 8,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 16,

considerando che il Centro comune di ricerca (CCR), con la decisione 85/593/Euratom della Commissione, del 20 novembre 1985, che riorganizza il Centro comune di ricerca (CCR) [1], è stato dotato di una nuova struttura adeguata ai suoi compiti specifici;

considerando che la Commissione decide circa il mandato del consiglio di amministrazione del CCR, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione dei programmi specifici di ricerca approvati con le decisioni 92/273/CEE [2] e 92/274/Euratom del Consiglio [3], nonché l'esecuzione del programma complementare di ricerca approvato con la decisione 92/275/Euratom del Consiglio [4];

considerando che in tale circostanza è necessario consolidare il ruolo del consiglio di amministrazione;

considerando che va quindi modificato il mandato del consiglio di amministrazione definito dalla decisione del 3 giugno 1988 della Commissione; che l'obiettivo di quest'ultima era anche la soppressione del consiglio scientifico del CCR;

considerando che è opportuno prevedere un'equa ripartizione, all'interno del comitato scientifico, dei membri designati dal direttore generale del CCR e dei rappresentanti eletti dal personale scientifico e tecnico;

considerando che occorre modificare conformemente la decisione 85/593/Euratom,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 85/593/Euratom è così modificata:

1) All'articolo 2 è soppresso il terzo trattino.

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 4*

1. È istituito un consiglio di amministrazione del CCR composto da tredici membri, di cui:

a) un rappresentante ad alto livello di ogni Stato membro, nominato dalla Commissione in base alle designazioni delle autorità dello Stato stesso;

b) un presidente eletto dai dodici rappresentanti degli Stati membri di cui alla lettera a).

Tutti i membri sono nominati con un mandato di tre anni, rinnovabile.

2. Il consiglio di amministrazione ha il compito di guidare il direttore generale e di emettere pareri indirizzati alla Commissione su problemi relativi:

— al ruolo del CCR nell'ambito della strategia comunitaria di ricerca e sviluppo;

— alla gestione scientifica, tecnica e finanziaria del CCR e all'esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Il direttore generale richiede il parere del consiglio di amministrazione sulle proprie proposte, prima della loro esecuzione, in merito alle materie delegategli dalla Commissione e conformemente al complesso delle materie che riguardano più specificamente il consiglio di amministrazione.

Il parere preventivo del consiglio di amministrazione è necessario per qualsiasi argomento sottoposto a decisione della Commissione.

Il consiglio di amministrazione si occupa più specificamente:

i) delle proposte di programmi specifici di ricerca affidati al CCR all'interno del programma quadro delle attività comunitarie nel settore della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, nonché delle proposte di nuovi compiti da affidare al CCR;

ii) dell'elaborazione dei piani strategici pluriennali riguardanti tutte le attività del CCR e ogni anno, entro il 31 marzo, della pianificazione dei relativi lavori annui con l'elenco degli obiettivi di ciascun programma di lavoro e con la descrizione sommaria del programma, le date principali, i riferimenti scientifici e le spese stimate;

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1985, pag. 6.
[2] GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 11.
[3] GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 20.
[4] GU n. L 141 del 23. 5. 1992, pag. 27.

iii) dell'esecuzione dei programmi specifici di ricerca, con particolare riferimento al loro svolgimento e al loro adeguamento alle esigenze della Comunità (al quale contribuiscono le consultazioni annue organizzate dal consiglio di amministrazione), nonché di eventuali proposte di modifica dei suddetti programmi;

iv) della cura dei rapporti con altri servizi della Commissione e con terzi in base al principio cliente/contraente;

v) dell'elaborazione di proposte relative al bilancio annuo del CCR e del controllo della sua esecuzione;

vi) degli investimenti importanti;

vii) dell'organizzazione del CCR, della sua gestione finanziaria nonché dell'esecuzione e della valutazione dei suoi programmi di ricerca;

viii) della politica del personale ed in particolare:

— dell'elaborazione di proposte riguardanti la politica del personale del CCR per il periodo coperto dai programmi specifici e successivamente del controllo della loro attuazione;

— degli aspetti relativi alla mobilità del personale e degli scambi di personale scientifico e tecnico con gli enti pubblici e privati degli Stati membri;

ix) della nomina al CCR del personale a alto livello;

x) della definizione della ricerca preparatoria da svolgere all'interno del CCR.

3. Il consiglio di amministrazione emette pareri alla maggioranza richiesta dall'articolo 118, paragrafo 2 del trattato CEEA con la ponderazione attribuita ai voti da tale norma. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione attribuisce la massima importanza ai pareri emessi dal consiglio di amministrazione. In caso di mancato parere conforme del consiglio di amministrazione in merito ad una proposta del direttore generale, l'esame del problema è rimesso alla Commissione che decide in merito. Il consiglio di amministrazione viene informato di detta decisione. Il consiglio è informato senza indugio qualora la decisione non corrisponde al parere del consiglio di amministrazione. Esso è inoltre informato dei motivi della decisione.

Qualora la Commissione non accetti un parere emesso dal consiglio di amministrazione su una materia che richiede una decisione della Commissione, l'attuazione delle misure su tale materia è rinviata di un mese, durante il quale i problemi sono nuovamente sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione che esprime un secondo parere. Appena ricevuto tale parere o alla fine del suddetto mese, la Commissione prende una decisione definitiva e ne informa il consiglio di amministrazione. La Commissione, qualora non possa accettare il parere del consiglio di amministrazione, informa senza indugio il Consiglio della propria decisione fornendone i motivi. La Commissione tiene il consiglio di amministrazione al corrente delle proprie decisioni riguardanti il CCR e relative agli argomenti sui quali il consiglio di amministrazione ha emesso un parere.

Il consiglio di amministrazione può, tramite la Commissione, sottoporre d'ufficio pareri al Consiglio e al Parlamento europeo su tutti gli argomenti di competenza del CCR.

4. Il consiglio di amministrazione presenta una relazione annuale corredata delle proprie osservazioni sulla relazione annuale di gestione redatta dal direttore generale. Tale relazione è trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo, insieme alla relazione annuale di gestione approvata dalla Commissione.

Il consiglio di amministrazione consiglia il direttore generale sull'organizzazione della valutazione dei compiti svolti dal CCR, sia per quanto riguarda i risultati scientifici e tecnici che per quanto riguarda la ristrutturazione amministrativa e finanziaria del Centro, nonché sulla scelta degli esperti indipendenti che partecipano a tale valutazione.

Il consiglio di amministrazione formula le proprie osservazioni sui risultati delle suddette valutazioni.

5. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il proprio regolamento interno, ivi compresa l'organizzazione delle proprie attività.

Il CCR provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione e mette a sua disposizione tutte le informazioni necessarie. Per l'esecuzione dei suoi compiti, il consiglio di amministrazione può servirsi di tutti i pareri scientifici, industriali e d'altro genere che ritenga necessari. »

3) Gli articoli 5 e 6 sono soppressi.

4) L'articolo 7 diventa l'articolo 5. Il secondo comma viene sostituito dal seguente:

« Il comitato scientifico è composto per metà dai membri designati dal direttore generale fra i principali responsabili dei dipartimenti e dei progetti e fra il personale scientifico ad alto livello e per metà dai rappresentanti del personale scientifico e tecnico, eletti da questo. »

5) L'articolo 8 diventa l'articolo 6. I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti :

« 1. Tenuto conto della politica generale decisa dal Consiglio e dal Parlamento europeo e in base agli orientamenti generali formulati dalla Commissione, il direttore generale del CCR elabora i progetti di programma per i settori di attività del CCR.

2. Il consiglio di amministrazione del CCR è consultato sui progetti di programma. »

6) L'articolo 9 diventa l'articolo 7.

7) L'articolo 10 è soppresso.

8) L'articolo 11 diventa l'articolo 8. Il secondo comma, primo paragrafo, è sostituito dal seguente :

« Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano, in quanto compatibili alla formazione del progetto preliminare di bilancio per quanto riguarda le attività di ricerca. »

9) Gli articoli 12 e 13 diventano rispettivamente gli articoli 9 e 10.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1993.

Per la Commissione

Antonio RUBERTI

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1993

recante misure protettive nei confronti dei molluschi bivalvi originari del Marocco

(93/96/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando che in molluschi bivalvi originari del Marocco e importati nella Comunità è stata ripetutamente constatata la presenza di una tossina paralizzante (PSP);

considerando che i tenori di tossina riscontrati possono rappresentare un pericolo grave per la salute umana; che occorre pertanto adottare rapidamente a livello comunitario le opportune misure protettive;

considerando che, in mancanza di garanzie sanitarie offerte dalle autorità marocchine, è d'uopo vietare l'importazione di molluschi bivalvi dal Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri vietano l'importazione delle partite di molluschi bivalvi, di gasteropodi marini e di echinodermi originari del Marocco.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure che applicano alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e ne informano la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione è d'applicazione fino al 15 marzo 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3567/92 della Commissione, del 10 dicembre 1992, recante modalità d'attuazione dei limiti individuali, delle riserve nazionali e del trasferimento di diritti, di cui al regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 362 dell'11 dicembre 1992)

A pagina 44, articolo 12, paragrafo 1, prima frase:

sopprimere: « per la prima volta ».